



# COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

## *Città Metropolitana di Napoli*

### ORDINANZA SINDACALE

**N. 35 DEL 06-08-2019**

**Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2019. ORDINANZA EMESSA DAL SINDACO QUALE AUTORITÀ TERRITORIALE DI PROTEZIONE CIVILE; DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 224, ARTICOLO 6 E ARTICOLO 12**

#### IL SINDACO

##### PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 224 (Codice della Protezione Civile) il Sindaco è l'autorità territoriale di Protezione Civile;
- il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
- negli anni scorsi, durante il periodo estivo, sul territorio Comunale di Pollena Trocchia si sono avuti incendi boschivi di grossa entità che hanno avuto come conseguenza ingenti danni ambientali;
- la stagione estiva, comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti, abbandonati o nei quali si sono o sono stati accumulati materiali di qualunque natura infiammabili, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- è necessario adottare tutte i provvedimenti atti a scongiurare lo stato di grave pericolosità rappresentato dagli incendi soprattutto nel periodo climatico caldo-asciutto che possiamo individuare nel nostro territorio area tra il **15 giugno al 30 settembre 2019**;
- è **necessario** rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio comunale **dal 15 giugno al 30 settembre 2019**,

##### CONSIDERATO

- la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio;
- che la mancata pulizia dei fondi e delle relative pertinenze può creare problemi anche alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;
- che l'accensione delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta tra le principali cause di diffusione degli incendi sul territorio;

**ATTESO** che, come riscontrabile dai dati statistici elaborati dal componente Settore Foreste Caccia e Pesca Regionale, gli incendi si verificano con maggiore frequenza dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno;

**RITENUTO:**

- necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica.
- necessario adottare ogni utile iniziativa tesa e finalizzata a fronteggiare l'incombente pericolo di incendi;

**RILEVATA** la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

**VISTI:**

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n°773 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267 in materia di ordinanze contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il titolo III del decreto legislativo dell'08/03/2006 n.139 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art. 255 del decreto legislativo 03/04/2006 n.152 "Norme in materia ambientale";
- il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada);
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 224 (Codice della Protezione Civile)
- Piano AIB Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2019-2021 approvato con D.G.R.C. n. 251 del 11/06/2019;
- Il Decreto Dirigenziale n. 51 del 13/06/2019 – Direzione Generale 18 – Lavori Pubblici e Protezione Civile ad oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2019;
- il vigente Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB), del Parco Nazionale del Vesuvio, (adottato con decreto ministeriale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 353);
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

**VISTE, altresì,**

- le leggi regionali n. 11 del 07/05/1996, n. 14 del 24/07/2006, n. 20 del 13/06/2016 e la n° 12 del 22/05/2017;
- la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.D. 51 del 13/06/2019 recante "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2019" della Regione Campania

per i motivi innanzi esposti che si intendono integralmente riportati,

**ORDINA**

**nel periodo dal 15 giugno 2019 al 30 settembre 2019**

- a) a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani e comunque potenzialmente sensibili alla propagazione di incendi di provvedere, con decorrenza immediata a, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo tutte le strade (siano esse Comunali, Provinciali, vicinali ect) ricadenti sul territorio comunale, il divieto di:
- accendere fuochi di ogni genere;

- far brillare mine o usare esplosivi;
  - usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
  - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
  - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  - esercire attività pirotecnica nonché accendere fuochi d'artificio se non esplicitamente autorizzati, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché gli altri articoli pirotecnici;
  - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.
- b)** il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali. Tanto disposto ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi.
- c)** di non accumulare e/o depositare materiale di risulta incendiabile, di qualunque genere, in aree agricole coltivate e non; nei giardini nell'area a verde e non di pertinenza di fabbricati;
- d)** ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- e)** il rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia anche se non esplicitamente richiamate nella presente ordinanza.

**CHIARISCE**, che i soggetti inadempienti:

- saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza e saranno soggetti a risarcire i danni causati sempreché non costituisca reato penale;
- saranno oggetti delle seguenti sanzioni:
  1. Per tutti i divieti e obblighi non rispettati i trasgressori saranno puniti, sempreché il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
  2. Qualora il mancato rispetto degli obblighi sopra riportati generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al predetto comma 2, sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.);
  3. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 2.000,00 e non superiore ad euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21/11/2000. Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

**RICORDA**

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
1. Comune di Pollena Trocchia 0818936711 – 0818936758;
  2. Comando Polizia Locale 0818936761 - 0818936759;
  3. Comando Prov.le Vigili del Fuoco Tel.1515;
  4. Carabinieri Parco Tel. 081 7714254 - 0815741090;
  5. Carabinieri e Polizia di Stato Tel. 112;
  6. Emergenze Ambientali, Tel. 1515.

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza venga inoltrata all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale ([www.comune.pollenatrocchia.na.it](http://www.comune.pollenatrocchia.na.it));
- che le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando i previsti provvedimenti sanzionatori;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa: alla Prefettura di Napoli, alla Questura di Napoli, alla Stazione Carabinieri di San. Sebastiano al Vesuvio, alla Stazione Carabinieri Parco di San Sebastiano al Vesuvio, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, al Comando di Polizia Locale, all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

### **AVVERTE**

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Campania, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
Carlo Esposito

**Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.**